

## NORME E TRIBUTI

# Siti internet professionali: obblighi di legge e novità della Manovra 2017

MASSIMO GAZZANI

Ordine di Verona

**I**l tuo sito internet è a norma? È una domanda banale e nello stesso tempo poco frequente e quindi non è sempre scontato riuscire a dare delle risposte corrette, così come trovare siti internet in regola.

In Italia sono diverse le normative che riguardano la realizzazione dei siti internet e i dati in esso contenuti (*la nostra Penisola si denota anche per questa normativa: di complicare le situazioni semplici*). Ricordiamo solo l'ultima, quella della *Cookie Law*, ma cerchiamo anche di non dimenticare le precedenti, alcune meno note, ma le cui sanzioni sono comunque piuttosto elevate: parliamo quasi sempre di migliaia di euro! E le condotte adottate non sono sempre regolari, secondo quanto emerge da un'indagine (riportata da alcuni quotidiani), realizzata da FederPrivacy, l'associazione dei tecnici per la tutela dei dati sul web, la quale informa, come 2 siti su 3, non si preoccupano di rispettare gli obblighi di legge. Difatti da un campione di 2.500 sitiweb quasi il 70% rischia multe e sanzioni che partono da un minimo di 6.000 ad un massimo di 36.000 euro.

Riuscire a districarsi è assai complesso, ma proviamo a dare qualche riferimento, perché realizzare un sito internet non è una cosa scontata!

Parto dal fatto che dobbiamo distinguere i siti web aziendali da quei siti creati per la passione di un certo argomento: è evidente che la Partita IVA per un sito commerciale serve sicuramente, e determina una diversità, ma non è solo questo connotato che deve generare attenzione e approfondimento. La regola della indicazione della Partita IVA nel sito web viene prevista dal DPR del 5 ottobre 2001, n. 404, norma non molto conosciuta e spesso completamente dimenticata.

La Partita IVA, come tutti i vari obblighi sono da indicare sulla homepage, proprio per questo si mettono sempre tutti i dati sul footer del sito web, così da poterli ritrovare sempre in ogni pagina, news o articolo che sia.

Nel caso in cui tu abbia realizzato un sito web personale dove vai a trattare un argomento o vari argomenti in un blog a fini non commerciali, allora sarebbe il caso di inserire il Codice Fiscale al posto della Partita IVA, per avere così una equiparazione e un'identificazione di natura fiscale.

Ma andiamo con ordine nell'identificare le varie normative che dobbiamo osservare per la realizzazione di un sito web, e quali obblighi sono previsti.

## Normativa Fiscale - D.P.R. 404/2001

Partiamo dalla legge più vecchia, ed anche la più semplice. L'attuale formulazione dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972, modificato dall'art. 2, D.P.R. 404/2001 e secondo quanto ribadito nella Risoluzione n. 60 del 16/05/2006 dell'Agenzia delle Entrate prevede che sulla homepage del sito internet sia obbligatorio indicare la Partita IVA. In realtà spesso è più comodo e indicato metterlo nel "footer", ovvero l'area di chiusura del sito, quello che nei documenti si chiama solitamente "piè di pagina". La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate riporta esattamente quanto segue: *L'obbligo di indicazione del numero di Partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quando anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di Partita IVA, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1.*

Risulta pertanto obbligatoria l'indicazione della Partita IVA sul sito web, ciò anche se il sito è utilizzato per fini meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione in Italia, o vi stabiliscono una stabile organizzazione devono richiedere l'attribuzione del numero di Partita IVA. Tale codice identificativo, quindi, resterà invariato, fino alla cessazione dell'attività.

L'art. 35 del D.P.R. 633/1972, stabilisce l'obbligo, per il contribuente intestatario della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa *home page* il numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA.

In particolare è la citata risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate, che ha definitivamente chiarito come tale obbligo sussista non solo per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, ma anche se il sito web è utilizzato esclusivamente per scopi pubblicitari.

E cosa succede se sei inadempiente? Ovviamente se non rispetti la legge vieni sanzionato, com'è giusto che sia. Le sanzioni vanno da 258 euro di multa fino ad arrivare ai 2.065 euro; mica male, vero? Una domanda sorge a questo punto spontanea: "Chi paga se mi arriva la multa?" Beh, il sito è Tuo, i contenuti sono i Tuoi, il dominio è Tuo, quindi il responsabile di tutto questo non è chi Ti ha fatto il sito web ma il proprietario dell'azienda!



## Normativa Civile - Legge 88/2009

Un'altra importante normativa che impatta sulla legislazione dei siti internet si ha con l'introduzione della Legge 88/2009 che ha innovato l'art. 2250<sup>2</sup> del Codice Civile, prevedendo l'indicazione obbligatoria all'interno delle pagine del proprio sito web di dati che precedentemente erano previsti solo per i documenti cartacei, che trovano riferimento principalmente alle società di capitali, massivamente utilizzati per attività commerciali e aziendali.

Nel dettaglio questi dati sono:

- ragione sociale per esteso,
- indirizzo completo della sede legale,
- codice fiscale e partita IVA,
- Posta Elettronica Certificata (PEC),
- Ufficio del Registro dove si è iscritti,
- numero del Repertorio Economico Amministrativo (REA),
- capitale sociale e indicazioni se interamente versato,
- eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento,
- eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
- società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497 bis c.c.).

In realtà esistono delle varianti a seconda della tipologia di azienda o relativi alla figura professionale. E' importante per questo il supporto di un professionista che sappia valutare quali dati pubblicare. Anche in questo caso, infatti le sanzioni sono rilevanti, comprese tra 258,23 e 2.065,83 Euro e fra i 206 e 2.065 euro a seconda dell'inadempimento.

Le società di persone hanno l'unico obbligo di inserire il numero di partita IVA nel footer così da renderlo visibile in tutto il sito web, ma come già detto per rendersi sempre più fruibile verso l'utente sarebbe meglio scrivere tutti i dati che possono servire al cliente futuro e lettore/visitatore del sito web.

Questo piccolo consiglio serve anche a mettersi al riparo nel momento in cui in futuro ci possano essere dei cambiamenti nella legge. È un buon metodo anche per non stare sempre attaccati al monitor o ai vari giornali che trattano questi argomenti e quindi non vivere con l'ansia della sanzione.

Quindi meglio sempre inserire per le società di persone:

- La denominazione completa
- L'indirizzo e la città della sede legale
- La partita IVA (almeno in *home page*)
- La provincia dell'ufficio registro di iscrizione
- Il codice fiscale
- Il numero REA

SEGUE A PAGINA 10

<sup>1</sup> Link utili: Articolo 35 del D.P.R. 633/1972, D.P.R. 404/2001, Risoluzione 60 del 16/05/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>2</sup> Art. 2250 Codice Civile.

*Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2188, 2199, 2200] e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.*

*Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.]. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.*

*Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.*

*In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.*

*Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.*

# Siti internet professionali

SEGUE DA PAGINA 9

- L'eventuale stato di liquidazione della società
  - L'indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbligatorio, rende l'azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.
- Per le imprese individuali - invece - sarebbe utile riportare:
- Nome e cognome (eventualmente la denominazione se presente)
  - L'indirizzo e la città della sede legale
  - La partita IVA (almeno in home page)
  - La provincia dell'ufficio registro di iscrizione
  - Il codice fiscale
  - Il numero REA
  - L'indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbligatorio, rende l'azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.<sup>3</sup>

## Norme professionali e deontologiche

Per le professioni regolamentate, ogni codice deontologico determina quali dati aggiuntivi è obbligatorio inserire sul sito internet e quali sono le relative sanzioni in caso di omissione o inadempimento.

E' impossibile elencare tutti i regolamenti, che variano da ordine a ordine e da città a città. E' compito del professionista che si occupa della realizzazione del sito quello di istruire il cliente circa i dati che deve fornire, sulla base del caso specifico. Spesso in caso di attività professionale regolamentata, come la professione medica ad esempio, esistono regolamenti molto severi e sanzioni altrettanto pesanti. In alcuni casi si arriva perfino alla sospensione dell'attività.

## Normativa di commercio - D.Lgs 70/2003

Se il sito aziendale si occupa di commercio elettronico (*eCommerce* o nel prossimo futuro *iCommerce*) allora l'art. 7, D.Lgs. 70/2003 obbliga a riportare, oltre ai dati già resi obbligatori dalle altre normative:

- i contatti, in modo tale che la comunicazione possa essere diretta ed efficace;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni.

Per le professioni regolamentate, invece, occorre inoltre indicare:

- ordine professionale o istituzione analoga presso il quale è necessario iscriversi e numero di iscrizione;
- titolo professionale e Stato in cui è stato rilasciato;
- riferimenti alle norme professionali e codici deontologici con modalità di consultazione;
- indicazioni chiare su prezzi e tariffe, evidenziando se comprensive di imposte o altri costi aggiuntivi;
- attività consentite ed estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o vi sia una licenza d'uso.

Poiché alcuni Comuni d'Italia richiedono la compilazione di documentazione contestualmente all'attivazione del negozio elettronico, va prestata particolare attenzione in quanto l'eCommerce richiede indicazioni aggiuntive, che - secondo il D.Lgs. n. 70/2003 - sono le seguenti:

- Prezzi e tariffe - Indicare in modo chiaro e trasparente i prezzi e le tariffe applicate per i beni o servizi, inoltre indicare se il totale è con Iva o senza Iva.
- Spese di consegna - L'indicazione delle spese di consegna deve essere chiara e separata dall'indicazione del prezzo di vendita del prodotto.
- Contatti - Deve essere ben chiaro nel sito quali sono le modalità per contattare direttamente l'azienda che effettua la vendita, esempio Telefono/Email/Ticket/PEC ecc...

Anche per questi dati, è consigliabile creare una pagina apposita facilmente individuabile nel sito. In questo caso le sanzioni sono piuttosto elevate: le violazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.<sup>4</sup>

## Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, più noto come "normativa sulla privacy" è una legge che nel 2003 ha fatto molto scalpore e ha posto un accento sulla problematica di tutela dei dati personali. Nata per disciplinare l'uso indiscriminato dei dati, ha avuto un impatto importante sui siti internet.

Ogni sito web ha bisogno di una *privacy policy*. Dichiarare sul sito come vengono trattati i dati e trattarli correttamente è indispensabile a livello normativo, ma anche per il rispetto degli utenti.

La normativa e gli adeguamenti sono molto complessi ed è difficile sintetizzare il tutto in poche righe. E' necessario, fra le altre cose:

- dichiarare il titolare del trattamento dei dati;
- indicare eventuali responsabili del trattamento;
- indicare il luogo del trattamento dei dati;
- indicare il tipo di dati trattati, le modalità del trattamento e i diritti degli interessati.

Ci sono poi alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne effettuare il trattamento. E ci sono dati più o meno sensibili.

Le sanzioni sono molto pesanti e non riguardano solo il sito internet, ma la tutela dei dati in tutti i processi aziendali. Parliamo di cifre molto importanti: dai 6.000 in su, arrivando anche a toccare punte di 120.000 Euro a seconda del tipo di infrazione. In un sito web è - pertanto - obbligatorio anche inserire la pagina di privacy come

viene scritto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

La legge richiede che questo obbligo sia ben visibile nel sito web e se hai dei form dentro il sito web si richiede di inserire un'esplicita accettazione o almeno una frase con scritto: "effettuando l'invio di questa richiesta, viene in automatico accettata la nostra informativa sulla privacy."

È necessario sapere anche che la parola *privacy* dovrebbe essere cliccabile così che l'utente possa entrare e leggere i contenuti della pagina e informarsi al meglio su come verranno trattati i dati. L'aspetto più importante da tenere presente è che è opportuno inserire in tutti i form di contatto, dove sono richiesti dati personali del visitatore, la dicitura di accettazione dell'informativa sulla *privacy*, utilizzando una delle seguenti previsioni:

- Modalità diretta - Utilizzo di un "check" esplicito di accettazione dopo la lettura dell'informativa;
- Modalità indiretta - Indicazione del tipo "con l'invio della presente form accetti la nostra informativa sulla privacy".

In entrambi i casi è consigliabile utilizzare nel form di contatto un *link* cliccabile con l'informativa sulla *privacy* (vi consigliamo di effettuare l'apertura del *link* in una nuova finestra, al fine di evitare che le informazioni inserite dal visitatore nel form vadano perse cliccando sul *link*). All'interno della pagina di informativa sulla *privacy* è consigliabile inserire anche le modalità del trattamento dei dati anche quando questi provengano da email spedite spontaneamente dagli utenti agli indirizzi pubblicati sul sito internet.<sup>5</sup>

## Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d'Autore adottato dalla AGCOM

Il 31.03.2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d'Autore adottato dalla AGCOM - Autorità Indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituita dalla Legge n. 249 del 1997 la quale, espletando il ruolo di "Garante", con il citato Regolamento ha inteso:

- Promuovere per lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;
- Diffondere l'educazione alla legalità nell'utilizzo delle stesse;
- Introdurre un sistema di repressione della violazione del Copyright.

Il Regolamento emanato è il primo provvedimento in Italia destinato ad affrontare in via amministrativa la pirateria online (Internet) e radiotelevisiva (radiodiffusione, livestreaming, webcasting, copia/incolla di documentazione, e video on demand) e, pertanto, a contrastare la messa a disposizione del pubblico di opere digitali in violazione del diritto d'autore dei titolari e di tutelare tutti quei soggetti che, a monte dell'utente finale, gestiscono un sito Web, un Provider, o colui che presta servizi di Hosting. I soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d'Autore.

Il procedimento, che ha una durata massima di 35 giorni a decorrere dalla data di istanza presentata dinanzi all'Autorità, si articola nelle seguenti fasi:

1. **Avvio del procedimento** - La procedura prevede che, qualora il detentore dei diritti d'autore sull'Opera, qualunque essa sia (Canzoni, Video, Fotografie, Immagini, Testi), ritenga vi sia stata una violazione, potrà (ma non sarà obbligato a) ricorrere alla segnalazione dell'illecito al fornitore di servizi internet (Facebook e YouTube, per esempio, hanno appositi strumenti per farlo). Contestualmente, avrà possibilità di segnalare tale violazione all'AGCOM depositando apposita istanza per l'avvio del procedimento, allegando la prova della titolarità del diritto d'Autore che si ritiene leso.

2. **Svolgimento del procedimento** - A seguito dell'invio dell'istanza il procedimento prende inizio e l'Autorità Garante vaglia i requisiti formali e sostanziali della stessa decretando l'archiviazione del procedimento ovvero il relativo accoglimento. Se l'istanza viene accolta l'Autorità Garante comunica l'avvio del procedimento ai prestatori di servizio internet, nonché all'uploader, ed ai gestori della pagina o del sito Internet destinatario del provvedimento, i quali potranno spontaneamente rimuovere i contenuti oggetto di contestazione dandone immediatamente comunicazione alla medesima Autorità Garante, nel quale caso l'AGCOM decreterà l'archiviazione dandone poi notizia al soggetto istante ed ai relativi destinatari.

Come ad esempio, nel procedimento avviato con istanza n. DDA/40, per il tramite della quale l'istante rivendicava la violazione relativa alla riproduzione di una fotografia che raffigurava lo skyline di Manhattan pubblicata illegittimamente su di un sito internet. L'AGCOM con la **determinazione N. 21/14/DDA**, disponeva l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS, per adeguamento spontaneo del gestore del sito internet sul quale era stata illegittimamente riprodotta la fotografia. Diversamente, qualora il soggetto "accusato" non voglia procedere alla rimozione dei contenuti contestati, ha cinque giorni di tempo per produrre le proprie controdeduzioni dimostrando il buon diritto all'uso delle opere respingendo le contestazioni mossegli.

L'organo collegiale istituito in seno all'AGCOM, una volta ricevute ed esaminate le controdeduzioni all'Istanza, deciderà per l'archiviazione del procedimento, ovvero, ravvisando la sussistenza delle motivazioni poste a sostegno dell'istanza, adotta degli "ordini" nei confronti dei prestatori di servizi, i quali a loro volta dovranno ottemperare nel termine di trenta giorni della notifica.

3. **Sanzioni** - Tra le sanzioni emesse, il recente Regolamento emanato prevede ci sia la **rimozione dei contenuti** che potrebbero costituire violazione del Diritto d'Autore altrui, potendo arrivare, nei casi più gravi di violazione "massiva" dei Diritti d'Autore, anche all'**oscuramento dell'intero sito internet**. Ed ancora, qualora i destinatari dell'"Ordine" dell'Autorità si rifiutino di collaborare attraverso le modalità su indicate, sono previste **sanzioni pecuniarie rilevanti** e, l'AGCOM, altresì, potrà rivolgersi alla **Polizia Giudiziaria** che procederà secondo le norme di legge previste in materia di Diritto d'Autore.

Il vantaggio del presente procedimento consiste, dunque, nel facilitare la

SEGUE A PAGINA 11

<sup>3</sup> Link utili: Legge 88/2009

<sup>4</sup> Link utili: Decreto Legislativo 70/2003

<sup>5</sup> Link utili: Sito del Garante per la protezione dei dati personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, Linee guida del Garante

# Siti internet professionali

SEGUE DA PAGINA 10

**procedura di rimozione di contenuti che si presumono possano violare il Diritto d'Autore a causa dell'illecito utilizzo degli stessi sulle reti informatiche da parte di terzi.**

Il ruolo della AGCOM appare pertanto quello di sostituirsi alla Autorità Giudiziaria, sebbene siano piovute da più parti consistenti critiche di incostituzionalità di tale istituto. Ciò in quanto la AGCOM emette delibere irrogando sanzioni vere e proprie paragonabili a quelle irrogate dai tribunali attraverso i provvedimenti giudiziari.

## Cookie Law - Provvedimento dell'8 maggio 2014

La confusione più totale c'è stata due anni e mezzo fa per la norma che ha introdotto l'obbligo a tutti i siti web di inserire in una pagina tutti i vari cookies che il sito web va a prelevare dal computer dell'utente. La Direttiva Europea 2009/136 è stata recepita dal provvedimento del Garante della Privacy n. 229 dell'8 Maggio 2014 e pubblicata su G.U. del 3 Giugno 2014. Questo obbligo viene richiesto sui siti da Maggio 2015: la legge prevede che venga richiesto un popup sulla homepage per garantire l'immediata conoscenza dei vari cookies che usa il sito web.

In questo popup viene scritta una frase di questo genere di solito: "Utilizzo i cookie per essere sicuro che tu possa avere la migliore esperienza possibile sul mio sito." Oltre a questa frase devono essere presenti due scelte: una dove si va a confermare l'autorizzazione al uso dei cookie, mentre con l'altra scelta viene richiesto un link che rimanda sulla pagina dove si andrà ad inserire tutte le varie informazioni sui cookie che si vanno ad usare. Questa sui cookie è sicuramente la normativa più recente e più difficile da "comprendere". Con questo Provvedimento dell'8 maggio 2014 il Garante sulla Privacy ha recepito la normativa europea che impone una regolamentazione dei cookie, stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati salvano sui terminali per essere gestiti nelle visite successive alla prima. Dal sito del Garante:

*I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.*

*I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).*

La questione non è da sottovalutare, poiché i proprietari dei siti non a norma rischiano multe piuttosto importanti: da 6.000 a 36.000 euro per omessa informativa e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l'installazione di cookie di profilazione senza l'autorizzazione degli utenti. Ci sono infine sanzioni per chi non ottempera all'obbligo di notifica.

È importante - pertanto - conoscere se il sito internet installa cookie, di che tipo e come va adattato il sito. E' bene pertanto rivolgersi a un consulente qualificato che possa analizzare il sito internet e valutare le opportune azioni per essere in regola. Per essere a norma è necessario:

- fare un censimento dei cookie in utilizzo al sito;
- nei casi previsti implementare un banner con un'informativa breve da mostrare all'utente alla sua prima visita e il link all'informativa completa;
- implementare una pagina con l'informativa completa, personalizzata sulla base del tipo di cookie in utilizzo e linkata in ogni pagina del sito;
- se sono presenti cookie di profilazione, ottenere il consenso prima di poterli installare.

È quindi necessario informare gli utenti del sito se si installano cookie durante la navigazione e non deve essere possibile installare cookie per finalità di profilazione e marketing, senza aver prima ottenuto il loro consenso.

Implementare l'ottenimento del consenso prima di installare il cookie di profilazione può essere impegnativo dal punto di vista della programmazione. E' necessaria pertanto un'accurata analisi e un concreto rapporto costi/benefici.<sup>6</sup>

## Manovra di Bilancio 2017

### Iper-ammortamento e importanza del sito internet

La legge di bilancio 2017 prevede una nuova maggiorazione del 150% del costo di acquisto di tutti investimenti di alta innovazione e tecnologia.

Con particolare riferimento agli iper-ammortamenti, si evidenzia che si tratta di una nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", come stabilito dal comma 9 della Legge Finanziaria 2017<sup>7</sup>. Il costo di acquisizione è così maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla legge di bilancio. In linea di massima, si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla legge di bilancio. Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Quanto ai profili temporali dell'agevolazione, la disposizione rimanda al periodo definito con riferimento alla proroga dei super-ammortamenti. Si tratta, quindi, degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ma requisito fondamentale anche per il sito internet super-tecnologico, come una applicazione, è l'esistenza necessaria e fondamentale dell'interconnessione del bene - o del servizio - al sistema aziendale.

Pertanto, a differenza del super-ammortamento, per la fruizione dell'iper-ammortamento è necessario anche che i beni agevolabili - così come il portale e il sito internet - siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, o della prestazione di servizi.

Possiamo - infatti - annotare che i carteggi di accompagnamento della norma di Manovra di Bilancio 2017 hanno evidenziato che "in pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa".

A ciò è aggiunto - per una maggiore informativa e definizione dell'innovazione - che "la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione".

Ma non è solo questa la norma che interagisce con il sito internet aziendale, perché il comma 545 della Manovra di Bilancio 2017 prevede che al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'ibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

In questo modo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati, ponendo anche come restrizione - appunto - l'oscuramento del sito internet aziendale.

Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

## Dati obbligatori, norme e burocrazia

La burocrazia italiana come si è sempre dimostrata ha evidenziato tempi sempre lunghi, implicazioni continue, normative a grappolo e diverse, che in vario modo assorbono la realizzazione di un sito web. A questo punto gradirei sapere cosa pensi di tutti questi dati obbligatori che devi inserire nel Tuo sito web. **Se ritieni potrai farmi conoscere il tuo pensiero, scrivendo a social@gazzani.it.**

## E poi ?

Le leggi e i regolamenti sono in continua evoluzione: il web si muove a una velocità incredibile. Essere a norma non è necessario solo per evitare inutili sanzioni, ma anche per dimostrare serietà professionale nei confronti degli utenti del sito, sempre più attenti a questi aspetti.

Se il sito internet è l'immagine della Tua Attività, il sito e la normativa devono essere sempre aggiornati e precisi, perché possano valorizzarti e tutelarTi.

<sup>6</sup> Link utili: Provvedimento dell'8 maggio 2014 - Cookie e privacy: istruzioni per l'uso.

<sup>7</sup> "Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento."

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Anno LI - N. 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016

Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

www.commercialistaveneto.org

## Una nuova marcia su Roma


di FILIPPO CARLIN

*Dai dai, conta su...ah beh, sì beh...  
Ho visto un re.  
Sa l'ha vist cus' e' ?  
Ha visto un re!  
Ah, beh, sì, beh.*

**A**bbiamo un Re, anzi no un Presidente, e (cosa rara di questi tempi...) lo abbiamo eletto noi votandolo praticamente tutti (*rectius*, in moltissimi). Si chiama Massimo, *nomen omen*, l'è un *venexian*, e sì, insomma, è uno di qui.

Quello che mi fa più specie è che, stavolta, la sua elezione non ha provocato le solite polemiche del post gara; insomma, non c'è stato nessun *Processo del lunedì*: d'altronde quando vinci tre a zero, quando non c'è stata partita, cosa vuoi mai dire al *Bar dello Sport* della professione?

Quando ho "impugnato" la tastiera per scrivere questo mio secondo editoriale (chissà se Indro si abituerà mai a questi miei tentativi...) ho, per un fugace momento, pensato di tentare di "fare le pulci" al suo programma; unico scopo, peraltro poco costruttivo, era quello di dire: questo sì, questo no, modificherai di qua, farei meglio di là... insomma tante belle promesse ma nulla di costruttivo!!! No... a Massimo noi dobbiamo la nostra fiducia incondizionata. E per tutti questi motivi, caro Massimo, penso passerò ad un confidenziale Tu. Il Tuo modo pacato, diretto e sempre autorevole, ha contraddistinto la Tua opera all'interno della vita associativa e ritengo sarà "quell'arma in più" - oltre che alla competenza ed alla profonda conoscenza della categoria - per farti ricordare, tra vent'anni, come uno dei grandi presidenti del nostro Consiglio Nazionale. Almeno così ti descrivono - non ti conosco tanto bene da dare giudizi (anche se come Ti dicevo mi arrogo il diritto al Tu) -, ma mi stai simpatico da quando, tanti anni fa, Presidente della Conferenza, tu scrivevi la prefazione ad un libretto alla cui stesura avevo partecipato anch'io. Ed allora, invece di fare le pulci al Tuo programma, se posso, ti do un consiglio, anche se credo che quello che sto per dire sia già nelle Tue corde: lo voglio fare comunque in quanto lo



Dopo anni in cui il nostro Consiglio Nazionale è vissuto di "aspri dibattiti interni" (come nella miglior tradizione italiana...) forse è giunta l'ora di ritrovare quello spirito di unità d'intenti - proprio del Triveneto - che possa dar respiro ad una categoria che, almeno dal mio punto di vista, trovo un po' imbolisita dagli anni. Sedersi - o ri-sedersi, se vogliamo - ai "tavoli che contano" sarà importantissimo per noi commercialisti, sofferocati da una parte da una burocrazia ed una legislazione che non tiene assolutamente conto delle nostre professionalità e dei diritti dei nostri associati - dall'altro da una concorrenza di vecchie e nuove